

INIZIATIVA CANTONALE (art. 106 LGC)

Si codifichi al più presto i reati di violenza domestica nel Codice Penale svizzero

del 9 dicembre 2024

La violenza psicologica, fisica, economica, sessuale e violenza assistita, sono una piaga sociale dilagante anche in Svizzera.

Nel nostro ordinamento giuridico penale mancano delle disposizioni specifiche che definiscano e sanzionino tali reati.

Attualmente questa tipologia di reati viene perseguita mediante l'applicazione di una combinazione di articoli esistenti nel Codice penale (in seguito "CP"), di cui ne consegue una giurisprudenza in divenire.

Ritenuta l'evoluzione e l'incremento della violenza domestica, è dunque ora e tempo che la Svizzera abbia coraggio e si doti di norme puntuali e chiare.

Per poter codificarle in modo adeguato, è necessario dapprima definire il concetto di "violenza domestica", che vede coinvolti donne e uomini, indistintamente quali vittime e autori.

Nella Roadmap della Confederazione è previsto l'obbligo per tutti i Cantoni di adottare una legge specifica sulla lotta contro la violenza domestica (concetto più ampio rispetto a quella circoscritta alla coppia), comprensiva di tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che avvengono all'interno della famiglia, indipendentemente che i partners abbiano condiviso o meno lo stesso domicilio (definizione ripresa dalla Convenzione di Istanbul).

La definizione delle varie forme di violenza è fondamentale, poiché spesso esse si combinano e vi è sempre una costante comune, poiché alla base c'è sempre la violenza psicologica.

Oltre ad essere codificata in una legge cantonale, è indispensabile inserire la definizione di violenza domestica, ma anche di "controllo coercitivo" e di "paura cronica" (ovvero quella paura meccanica che si instaura nella vittima, non in risposta ad un'azione precisa, ma come modo di vivere) anche nel CP.

Per questi motivi mediante la presente Iniziativa cantonale si chiede di codificare in un Titolo specifico all'interno del Codice penale svizzero, i reati inerenti la violenza domestica.*

In particolare, definendo in modo generale tale concetto e prevedere in modo puntuale i 4 segmenti della violenza, e meglio:

1. Definizione di violenza domestica

Si propone di inserire il seguente articolo:

Nuovo Titolo XXX: Violenza domestica

Nuovo Art. I: Definizione di violenza domestica

- Siamo in presenza di violenza domestica se persone all'interno di una relazione familiare, matrimoniale, o simile, esistente o sciolta, compiono atti che provocano sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce.
- Chiunque assuma il controllo coercitivo (ed instauri nella vittima la paura cronica) per mezzo di atti persecutori cronici e continui nel tempo, con l'intenzione di distruggere l'integrità fisica, psicologica, sessuale ed economica di una persona può essere punito

In questa sede ci si astiene dal prevedere delle pene specifiche ma si richiama il contenuto

dell'articolo 45 relativo alle sanzioni e misure contenuto nella Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e violenza domestica (Convenzione di Istanbul), ratificata dalla Svizzera ed in vigore il 1° aprile 2018, che stabilisce che gli Stati: *“adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che i reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione siano punibili con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, che tengano conto della loro gravità. Tali sanzioni includono, se del caso, pene privative della libertà e che possono comportare l'estradizione”*.

2. Violenza fisica

Premessa generale:

Tutti i nuovi articoli rappresentanti i 4 segmenti della violenza domestica hanno in comune atti persecutori, cronici e continui nel tempo.

Anche se una serie di violenze fisiche potrebbero essere sanzionate dagli art.122 (lesioni gravi), 123 (lesioni semplici) e 126 (vie di fatto) CP, di principio la loro applicazione è inerente ad atti isolati e non reiterati nel tempo dove la vittima vive con la paura cronica. Ciò implica che tutti i giorni o perlomeno regolarmente o a più riprese la vittima ha subito queste violenze.

Nell'impianto accusatorio deve emergere una condotta persecutoria, cronica e continua nel tempo da parte dell'autore, dove ne consegue la gravità del reato.

Di conseguenza si chiede di codificare quanto segue:

Nuovo Art. II: Violenza fisica

- Si intende per violenza fisica tutte quelle forme di violenza che vanno dalle minacce di morte o minacce di essere fisicamente colpiti, a pugni, sberle, calci, scuotimenti, stratonamenti, soffocamenti, finti strangolamenti e tutti quei comportamenti atti a ledere anche per mezzo di oggetti o armi l'integrità fisica di una persona e nel peggiore dei casi portarla alla morte.
- Chiunque con i mezzi elencati sopra lede l'integrità fisica di una persona verrà punito con la reclusione...

3. Violenza psicologica

Nell'ultimo rapporto del gruppo GREVIO (gruppo di esperti indipendenti) del 15.11.2022 riferito alla Svizzera, che ha il compito di vigilare e valutare a scadenze regolari i rapporti forniti dagli Stati, dove è in vigore la Convenzione di Istanbul sono emerse ancora diverse criticità.

In particolare, nel rapporto si sottolinea che nel nostro Paese fa difetto l'attuazione dell'art. 33 della Convenzione di Istanbul che sancisce la violenza psicologica. Questo disposto prevede che: *“le parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare un comportamento intenzionale mirante a compromettere seriamente l'integrità psicologica di una persona con la coercizione o le minacce.”*

Anche per questo segmento della violenza, nel nostro ordinamento penale, manca un reato specifico sulla violenza psicologica.

Attualmente le disposizioni applicabili per questo tipo di reato sono: la minaccia (art. 180 CP), la coazione (art. 181 CP), oppure i reati contro l'onore (es. ingiuria – art. 177 CP).

Questi reati sono tuttavia concepiti per reprimere comportamenti isolati e non comportamenti ripetitivi e prolungati delle violenze; che spesso, presi come atti singoli non adempiono alle condizioni previste nel disposto di legge di riferimento.

Nel rapporto GREVIO viene sottolineato che l'intento del legislatore che ha elaborato l'art. 33 della Convenzione di Istanbul era quello di reprimere atti reiterati perpetrati sotto diverse forme, ad esempio: isolamento della vittima, intimidazione, controllo eccessivo, ossia ogni violenza

contro l'integrità psicologica.

Nuovo Art. III Violenza psicologica

- Si intende per violenza psicologica il controllo coercitivo, la manipolazione, la denigrazione della vittima e della cerchia delle persone a lei vicine e l'isolamento (inclusa l'alienazione parentale).
- Come controllo si intende il controllo del comportamento, l'imposizione da parte del partner di come vestirsi, pettinarsi, l'essere seguite/i o spiate/i, l'impossibilità di uscire da sole/i fino alla vera e propria segregazione. Intimidazione quali ricatti come portare via i figli, minacce di fare male ai figli e ad altre persone care o a oggetti e animali, nonché quella di suicidarsi. Gravi restrizioni finanziarie imposte dal partner. Aborto forzato.
- Come manipolazione si intende il gaslighting e violenza verbale, situazioni di umiliazioni, offese e denigrazioni anche in pubblico, le critiche per l'aspetto esteriore e per come la/il compagna/o si occupa della casa e dei figli e le reazioni di rabbia (gelosia ossessiva) se la donna/l'uomo parla con altri uomini/donne.
- Come forme di isolamento vengono considerate le limitazioni nel rapporto con la famiglia di origine o gli amici, l'impedimento o il tentativo di impedire di lavorare o studiare.

4. Violenza economica

Quando si parla di violenza si tende ad associarla a quella fisica, poiché maggiormente visibile. Nella Convenzione di Istanbul anche la violenza economica viene elencata quale forma di violenza.

Essa è caratterizzata da numerosi atti quali:

- non avere accesso alle finanze della famiglia;
- dover lasciare il lavoro/divieto di lavorare;
- lo stipendio va direttamente nelle tasche dell'autore;
- non avere abbastanza per il sostentamento minimo;
- contrarre debiti per l'autore;
- furto di risparmi/soldi dal conto comune o dal proprio conto.

Tutti questi comportamenti reiterati devono anch'essi trovare una definizione in un dispositivo ad hoc nel CP.

Si precisa che attualmente questo tipo di violenza non è stato codificato in nessun Stato, ma essa è molto diffusa e se ne parla molto. Sarebbe buona cosa se la Svizzera potesse fare da precursore.

5. Violenza sessuale

Ci sono persone che vengono quotidianamente stuprate, che devono fare accordi forzati per quante volte a settimana devono avere rapporti sessuali e devono regolarmente subire umiliazioni nella sfera intima.

Il nuovo articolo che si intende codificare sulla violenza sessuale non prevede unicamente le violenze sessuali in sé, ma ha quale fondamento la violenza psicologica e i concetti di controllo coercitivo, cronicità e continuità nel tempo. Ciò è molto importante.

Di conseguenza si chiede di codificare quanto segue:

Nuovo Art. V Violenza sessuale

- Si intende per violenza sessuale: stupro tra partner, usare la sessualità come merce di

scambio, sottomissione, richiedere/ordinare prestazioni degradanti e umilianti, revenge porn, togliere o imporre mezzi contraccettivi, costrizione a rapporti sessuali con altre persone e a tutti quei comportamenti che tendono a ledere l'integrità sessuale di una persona.

- Chiunque con i mezzi sopracitati lede l'integrità sessuale di una persona verrà punito con la reclusione....

6. Violenza assistita

L'articolo 46 lett d) della Convenzione di Istanbul definisce questo tipo di violenza come un'aggravante.

Di conseguenza anche questo tipo di violenza, soprattutto sui minori, deve essere sanzionato, poiché ad oggi vi sono ancora diverse lacune nella tutela dei bambini.

Di conseguenza si chiede di codificare quanto segue:

Nuovo Art. VI Violenza assistita

- Il minore che assiste ai maltrattamenti di cui agli articoli I, II, III, IV e V, si considera persona offesa al reato

Diritto procedurale

Un altro aspetto del diritto, che oggi presenta una grave lacuna, è quello procedurale.

Le tempistiche con le quali vengono trattati ed evasi i procedimenti penali per i reati di violenza domestica sono troppo lunghi, poiché spesso trascorrono anni prima di ottenere una sentenza definitiva di condanna dell'autore. Questo aspetto costituisce un forte deterrente per la vittima nel presentare una denuncia.

Per questi motivi si chiede di introdurre nel Codice di procedura penale un disposto che preveda delle precise tempistiche per l'evasione dei procedimenti.

Conclusione

Mediante il presente atto parlamentare si chiede all'Assemblea federale di accelerare anche in Svizzera l'adozione di specifici articoli nel Codice penale relativi alla violenza domestica e per gli autori, prevedere una severa pena detentiva, e non unicamente una multa, che non ha alcun effetto deterrente, né preventivo sulla recidiva.

Roberta Soldati
Demir - Ermotti-Lepori - Sanvido

* La formulazione degli articoli di legge proposti sono stati elaborati dalla criminologa, lic.iur Roberta Schaller